

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Annalisa Di Paolantonio

Caterina Marotta

Guglielmo Cinque

Salvatore Casciaro

Simona Ragazzi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

AZIENDA

SPECIALE

CAMBIO APPALTO

CLAUSOLA

SOCIALE

Ud.17/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11684/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____

-ricorrente-

contro

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

-controrricorrente-

nonché contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 168/2025 depositata il 13/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalla Consigliera Simona Ragazzi.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] conveniva l'Azienda Speciale [REDACTED]
dinanzi al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro per

l'accertamento del proprio diritto a essere assunto presso la convenuta, in quanto in possesso dei requisiti per il transito ex art. 37 C.C.N.L., e la condanna al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute fino all'effettiva assunzione.

1.1. Esponeva di essere stato dipendente della Cooperativa "██████████" affidataria di servizi sociali in appalto per il ██████████ dal 12/04/2016 al 19/04/2019, in forza di contratto a tempo indeterminato part-time, con qualifica di autista e inquadramento nella categoria B1 del C.C.N.L. di settore. Deduceva che il ██████████ con delibera di Giunta del 13/11/2018, approvata dal Consiglio comunale il 20/11/2018, aveva disposto l'internalizzazione dei servizi sociali mediante il transito degli operatori già impiegati presso le cooperative sociali appaltatrici, tra cui la stessa Cooperativa "██████████" e la costituzione dell'ente pubblico economico "Azienda Speciale ██████████" destinato ad assumere gli operatori già titolari di contratto a tempo indeterminato, con almeno sei mesi di anzianità di servizio, privilegiando i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del C.C.N.L. di categoria. Al momento del cambio di gestione, la Cooperativa ██████████ aveva trasmesso gli elenchi del personale in servizio disponibile alle nuove assunzioni, dai quali ██████████ era stato escluso, in quanto indicato come assunto in sostituzione, per cui la ██████████ lo aveva escluso dall'assunzione diretta, inserendolo nella c.d. *long list* per i lavoratori utilizzati da anni per coprire le assenze dei dipendenti delle cooperative affidatarie, destinati non all'assunzione diretta, ma a "percorsi di stabilizzazione". Rimasto alle dipendenze della Cooperativa ██████████ e venuto meno il cantiere di ██████████ il lavoratore era stato trasferito in altra sede, con aggravio di spese di trasferta, per rassegnare infine le dimissioni per giusta causa.

1.2. Si costituiva in giudizio la ██████████ contestando – per quanto qui ancora rileva – la domanda attorea nel merito.



1.3. Il Tribunale accoglieva le domande del lavoratore, dichiarando il suo diritto a essere assunto alle dipendenze dell'Azienda resistente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con conservazione di qualifica, mansioni e anzianità di servizio maturata, nonché con le garanzie di cui all'art. 2112 c.c. Condannava, inoltre, l'Azienda Speciale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a corrispondergli le retribuzioni *medio tempore* maturate dal 01/03/2019 sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, detratto *l'aliunde perceptum* relativo all'ulteriore periodo di lavoro presso l'originaria cooperativa.

2. La Corte d'appello, adita dall'Azienda municipale, accoglieva il gravame e, per l'effetto, rigettava l'originaria domanda del lavoratore, compensando le spese del giudizio. La Corte motivava la propria decisione secondo i seguenti passaggi: a) i capitolati di appalto, richiamati dalle pertinenti delibere del Consiglio comunale che disponevano la internalizzazione dei servizi sociali, avallati dalle sigle sindacali coinvolte nel tavolo tecnico, individuavano in 510 unità il numero complessivo degli operatori da coinvolgere nel transito diretto all'organismo neocostituito, corrispondenti ai lavoratori assegnati *stabilmente* al servizio; b) il ridotto monte ore per il quale [REDACTED] era stato assunto (27 settimanali), era indicativo della natura sostitutiva e non stabile della sua prestazione; c) [REDACTED] non aveva allegato elementi dimostrativi di un'eventuale illegittima assunzione, per passaggio diretto, di lavoratori privi dei necessari requisiti, né la sussistenza di un proprio diritto *potiore* rispetto ad altri.

3. Il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. L'Azienda municipale [REDACTED] ha resistito con controricorso, successivamente integrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, per avere la Corte d'appello omesso di applicare la richiamata norma contrattuale, che impone il passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze del soggetto subentrante, con conservazione delle medesime condizioni di lavoro.
2. Con il secondo motivo si deduce l'errata interpretazione e applicazione del medesimo art. 37 CCNL cit., per avere la Corte d'appello ritenuto, da un lato, che la norma preveda eccezioni alla sua operatività per i lavoratori addetti alle sostituzioni e, dall'altro, che il passaggio diretto operi solo quando permangano identiche attività e organizzazione. Il ricorrente censura, inoltre, la decisione nella parte in cui gli ha imposto di provare un diritto *potiore* all'assunzione quale lavoratore in sostituzione, laddove il passaggio diretto avrebbe dovuto riguardare tutti i lavoratori impiegati nei servizi sociali, senza limiti assunzionali, e nella parte in cui ha attribuito al tavolo tecnico sindacale, che aveva avallato il piano del Consiglio comunale, valore vincolante ai fini dell'esclusione dal passaggio diretto.
3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe ricondotto la mancata internalizzazione di [REDACTED] all'assenza di fondi stanziati in bilancio dalla [REDACTED] senza offrire una motivazione adeguata e lineare e senza considerare le garanzie previste dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali.
4. Con il quarto motivo si censura la motivazione della sentenza, ritenuta illogica, contraddittoria e insufficiente su un fatto decisivo del giudizio: la Corte d'appello non avrebbe attribuito rilievo alla circostanza che [REDACTED] era legato alla cooperativa originaria da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, era stabilmente inserito nel relativo personale.



5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello omissso di valutare correttamente le risultanze processuali, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

6. Ciò esposto, i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perché afferenti alla portata applicativa dell'art. 37 del CCNL Servizi sociali e alla verifica del suo rispetto nel caso concreto, sono infondati.

6.1. La Corte territoriale ha accertato che il [REDACTED] dopo avere istituito l'Azienda speciale [REDACTED] per internalizzare i servizi sociali in precedenza affidati a cooperative esterne, aveva definito, con plurime delibere consiliari e all'esito di un percorso partecipato anche dalle organizzazioni sindacali, i criteri per il transito del personale già impiegato dalle cooperative appaltatrici. Tali criteri consistevano nella titolarità di un contratto a tempo indeterminato e in un'anzianità di servizio di almeno sei mesi. Il passaggio immediato al nuovo organismo era, inoltre, limitato al personale stabilmente impegnato nell'esecuzione dei servizi interessati dal nuovo assetto organizzativo.

6.2. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, le pertinenti delibere consiliari avevano individuato in 510 unità il personale da trasferire, in quanto stabilmente addetto ai servizi previsti dai vari capitolati di appalto, riservando al personale residuo, compreso quello destinato alle sostituzioni, tra i quai figurava [REDACTED] l'inserimento nella cosiddetta *long list*.

6.3. Il percorso così seguito non integra una violazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative Servizi sociali.

Con riferimento alla clausola sociale prevista dall'art. 37 del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, questa Corte ha affermato che, in caso di subentro di una nuova impresa nell'appalto, l'obbligo di assunzione del personale già dipendente dell'impresa cessata opera quando restino



invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d'appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale (Cass., Sez. L, 28/07/2016, n. 15684; Cass., Sez. L, 5/04/2024, n. 9133).

Tale principio non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall'appaltatore uscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio.

6.4. Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che il [REDACTED] con delibera del Consiglio comunale del 20/11/2018, aveva deciso di recepire la proposta della Giunta comunale del 13/11/2018 e, dunque, di procedere alla internalizzazione dei servizi sociali prima svolti da plurime cooperative esterne attraverso la costituzione della [REDACTED] fissando i criteri per il passaggio del personale nel rispetto dell'art. 37 del CCNL.

A seguito di tale delibera è stato aperto un tavolo tecnico, al quale hanno partecipato l'Assessorato ai servizi sociali, l'azienda comunale neocostituita e le organizzazioni sindacali. In quella sede, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e dei servizi da assicurare concretamente, è stato individuato il personale necessario al subentro, circoscrivendo il passaggio immediato ai lavoratori stabilmente adibiti ai servizi destinati a proseguire.

6.5. Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non è stato fissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenze di bilancio, ma è stato correlato all'effettivo fabbisogno derivante dai servizi da svolgere



nell'ambito della gestione internalizzata, poiché corrispondente alle unità di personale già concretamente addette in maniera stabile all'espletamento dei servizi appaltati dal Comune.

La Corte d'appello - diversamente dall'assunto del ricorrente - è pervenuta a tale conclusione rilevando che il numero dei lavoratori transitati alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] era stato determinato sulla base dei capitolati d'appalto relativi all'affidamento del servizio di trasporto in favore di soggetti con disabilità presso i centri occupazionali riabilitativi, con specifico riferimento al profilo degli autisti (categoria di [REDACTED]).

6.6. Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile, poiché l'art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate.

La Corte d'appello, all'esito di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha così verificato che [REDACTED] non rientrava nell'ambito del personale stabilmente adibito al servizio oggetto di prosecuzione, ma era inserito tra i lavoratori destinati a coprire eventuali esigenze sostitutive. Tale accertamento, sorretto da motivazione non apparente e fondato sulla ricostruzione degli atti di causa, esclude che la mancata assunzione integri violazione dell'art. 37 del CCNL.

6.7. Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la prospettazione del ricorrente secondo cui, all'esito di una procedura di conciliazione stragiudiziale formalizzata nel verbale del 3.12.2019, la cooperativa [REDACTED] aveva riconosciuto che il contratto di lavoro stipulato con [REDACTED] doveva essere qualificato come contratto a tempo pieno e indeterminato per il periodo 12.04.2016 -19.04.2019, così facendo cadere la sua qualifica di lavoratore in sostituzione.

In disparte la circostanza per cui la conciliazione stragiudiziale va ricondotta nell'alveo di un accordo transattivo, che è efficace solo tra le



parti che l'hanno stipulata, non potendosi opporre a terzi che ne sono rimasti estranei (come la [REDACTED] è dirimente rimarcare che la diversa prospettazione del ricorrente viene a sollecitare una rivalutazione del merito della causa, non consentita in sede di legittimità.

7. Sono parimenti infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, entrambi riferiti alla dedotta nullità della sentenza per motivazione inesistente, illogica e contraddittoria.

7.1. Giova ricordare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). Nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente esplicitato il percorso logico-argomentativo che l'ha portata a ritenere insussistente e non dimostrato il preteso diritto di [REDACTED] al transito diretto nell'azienda municipale [REDACTED] ripercorrendo la sequenza delle delibere amministrative interessate e le ragioni ad esse sottese quanto al numero dei lavoratori cui assicurare il transito diretto, gli esiti del tavolo tecnico con i sindacati, lo specifico assetto contrattuale relativo alla posizione del lavoratore.

8. Il quinto motivo è inammissibile, poiché la censura non indica l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il travisamento del principio di disponibilità della prova, ma si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

9.1. La novità della questione trattata, concernente l'ambito applicativo della clausola sociale di cui all'art. 37 del CCNL Cooperative sociali nel peculiare contesto dell'internalizzazione del servizio da parte dell'ente pubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, la funzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola,



giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

9.2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

